REPUBBLICA ITALIANA





UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX BARI, 15 GENNAIO 1999 N. 5

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c/c.p. n. 18785709

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno di 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre ÎVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1999, n. 1

"ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO **FINANZIARIO 1999"**

Pag. 414

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1999, n. 1

"ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1999".

- IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
- IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
 - IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1999, e comunque non oltre il 31 marzo 1999, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1999 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1998, come approvati con la legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 e successive modificazioni.

Art. 2

- 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.
- 2. In applicazione del comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni è sospesa, dal 1º gennaio 1999 e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

Art. 3

- 1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1999, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termini dell'art. 53 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Al fine di consentire la tempestiva approvazione del piano di formazione professionale per l'anno

- 1999-2000, la Giunta regionale è autorizzata a impegnare sull'apposito capitolo 0961015 la quota a carico della Regione di cofinanziamento sino all'importo massimo del previsto 5 per cento dell'ammontare dei finanziamenti statali e comunitari a tale scopo complessivamente attribuibili.
- 3. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, già prorogato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, l'espressione quivi contenuta "con esclusione delle" viene sostituita con la seguente: "ivi comprese le".

Art. 4

1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di cui al capitolo 1110050, istituito con l'art. 32 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, incrementato della somma di lire 30 miliardi, è gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32 e può essere in tutto o in parte attivato anche nel corso dell'esercizio finanziario di cui alla presente legge.

Art. 5

(Disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale)

- 1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, la Regione notifica alla Commissione europea ogni proposta relativa all'istituzione o modifica di regimi di aiuto, secondo le procedure previste dall'ordinamento.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale è competente ad adempiere all'obbligo di cui al comma 1. A tal fine notifica le proposte, sia di iniziativa della Giunta che di iniziativa consiliare o popolare, immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare.
- 3. Le leggi approvate dal Consiglio regionale prima che sia concluso il prescritto esame di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 93 del Trattato CE devono contenere la clausola di sospensione dell'efficacia sino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell'esito dell'esame suddetto.

Art. 6 (Adeguamento della legislazione regionale)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti un prospetto delle disposizioni regionali vigenti il cui adeguamento è imposto dall'esistenza degli obblighi comunitari, con particolare riferimento agli artt. 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 7

1. Le norme transitorie di tutela delle aree di parti-

colare interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale

tematico "Paesaggio e beni ambientali", già adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6946 dell'11 ottobre 1994, e comunque fino alla data del 31 marzo 1999.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 14 gennaio 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 1

- La L.R. 6 maggio 1998, n. 14 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000", pubblicata nel BUR n. 46 Suppl. del 15-5-1998, è stata modificata dalla L.R. 21 dicembre 1998, n. 31.

Nota all'art. 2

- La L.R. 30 maggio 1977, n. 17 "Norme sulla contabilità regionale" è pubblicata nel BUR n. 37/77, l'art. 50 disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio.

Note all'art. 3

- L'art. 53 della L.R. 17/77 disciplina l'accertamento delle entrate della Regione.

- La L.R. 11 gennaio 1994, n. 1 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994" è pubblicata nel BUR n. 9 del 14-1-1994. Si riporta dell'art. 5, già prorogato dalle LL.RR. 32/94 - 6/96 - 11/97 - 1/98, coordinato con le modifiche recate dalla presente legge:

Art. 5

1. In applicazione della normativa di cui alla legge regionale 23-8-1993, n. 18, ed a parziale modifica delle disposizioni di cui alle leggi regionali 17-10-1978, n. 54, 17-6-1983, n. 9, 25-1-1984, n. 8 e 8-9-1988, n. 26, la Regione per il 1994 non riconosce agli enti gestori pubblici e privati le spese per le attività assegnate, nonché quelle contrattuali, compresi gli oneri riflessivi, del personale impegnato nell'attività di formazione professionale e/o in corsi di riqualificazione, riconversione e aggiornamento, se non ammissibili a cofinanziamento comunitario e/o statale, ivi comprese le spese relative al mantenimento delle strutture operative ordinarie e agli interessi per anticipazioni bancarie riferite alle retribuzioni del personale ed alle spese di funzionamento.

2. L'ammissibilità al finanziamento comunitario e/o statale delle spese di cui al precedente comma deve risultare da specifica certificazione del dirigente regionale responsabile della elaborazione del Piano annuale di Formazione di cui all'art. 8 della legge regionale 17-10-1978, n. 54.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere provvedimenti urgenti tendenti a:

a) prevede l'impegno del personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della l.r. 17-10-1978, n. 54 anche in funzioni complementari e di supporto all'attività formativa, ammissibili a cofinanziamento comunitario e nazionale;

b) programmare attività di riqualificazione o riconversione dei docenti di cui alla precedente lettera a), anche in funzioni amministrative, secondo quanto previsto all'art. 11 della legge regionale 23-8-1993, n. 18;

 trasferire attività formative previste nel piano 1993, che risultano non avviate, da un Ente gestore, pubblico o privato, all'altro.

Nota all'art, 4

– La L.R. 3 giugno 1996, n. 6 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-98" è pubblicata nel BUR n. 61 Suppl. del 10-6-1996.

Nota agli artt. 5 e 6

- Il Trattato che istituisce la Comunità Europea del 25 marzo 1957 è stato ratificato con la L. 14 ottobre 1957, n. 1203 (G.U. n. 317 del 23-12-1957)

Si riporta il testo dell'art. 92, integrato dal Trattato sull'Unione Europea ratificato con la L. 3 novembre 1992, n. 454 (G.U. n. 277 S.O. del 24-11-1992) e dell'art. 93:

Art. 92

1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione (1).
 - 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1º gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi;
- gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consi-

glio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Art. 93

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Nota all'art. 7

– La L.R. 11 maggio 1990, n. 30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico" è pubblicata nel BUR n. 98 suppl./90. La L.R. oltre ad essere stata prorogata numerose volte è stata modificata dalle LL.RR. 2/91 - 2/93 - 14/93.

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI

961022 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ONERI NON RICONOSCIBILI DALLA U.E. E/O DALLO STATO RELATIVI AD ATTIVITA' FOEMATIVE IVI COMPRESE QUELLE DESTINATE AD UTENZE PARTICOLARI. ONERI PREGRESSI (L.R. 54/78).

961023 SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED AL MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE.
(ART 5 L.R. 1/94 - ART. 20 L.R. 6/96), ONERI PREGRESSI.

966012 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI DI F.P. PER ONERI
DERIVANTI DALLE LL.RR. 26/88 E 18/93 CONTENENTI NORME IN MATERIE DI
RENDICONTAZIONE DEI ETNANTIMENTI DEI PROPERTI DI PROPERTI DI PROPERTI DEI PROPE

RENDICONTAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' F.P. ED INDENNITA' DI MISSIONE PER I ONERI RIVENIENTI DALLA DEFINIZIONE DI PARTITE PREGRESSE ANCHE PER MINORI ACCERTAMENTI E COPERTURA DEGLI STANZIAMENTI SUI CAPITOLI 0961010 E 0962010 DEL BILANCIO 1990 F.DA INTERPESSI RASSENTI DI CIU ALLE LA DE 24/04 10/03 E 1/04

BILANCIO 1990 E DA INTERESSI PASSIVI DI CUI ALLE LL.RR. 26/88, 18/93 E 1/94.

1121040
ANNUALITA' PER CONSOLIDAMENTO ESPOSIZIONE DEBITORIA GENERALE CON ISTITUTI DI CREDITO RIVENIENTE DA MUTUI - AGRARIO ED EDILIZIO, AL NETTO DELLE GIACENZA EX ART.4 BIS D.L. 12/9/93 - E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, CAPITALE RESIDUO MUTUI DA RICONTRATTARE NONCHE' MORATORIE CON ISTITUTI BANCARI PER MUTUI INDIRETTI ANNO 1991 F 1992

ANNUALITA' MUTUO A COPERTURA PIANO DI RISANAMENTO APPROVATO CON LEGGE REG.LE 23/6/92 N° 12 (D.L. 18/1/93 N° 8 ART. 20, LEGGE 68/93).

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI

- 131071 SORVEGLIANZA SANITARIA CON ACCERTAMENTI PERIODICI. D.L.626/94 E 242/96 ARTT.4, 16,
- SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALE E REGIONALE PER L'ARTIGIANATO IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON LE CC.AA. (LEGGE 8.8.85 N.443, ART.13, L.R.17.1.88 N.2 ART.29).
- 351010 INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO FIERISTICO REGIONALE, E PER L'ATTIVITA PROMOZIONALE IN MATERIA DI FIERE MOSTRE ED ESPOSIZIONI (L.R.48/75).
- ENTI FIERISTICI REGIONALI. RIPIANO PASSIVITA' PREGRESSE. L.R. 22/94 ART. 39. 352025
- SPESE PER INTERVENTI IN C/CAPITALE PER OPERE MARITTIME E PORTUALI DI COMPETENZA 512020 REGIONALE COMPRESE MANUTENZIONE E SPESE DI FUNZIONAMENTO (L.R.27/85).
- CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 70 DEL 521040 REGOLAMENTO 350/1985 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 30 L.R. 27/85.
- 552010 CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE ESERCENTI TRASPORTI
- PUBBLICI E LOCALI FONDO RECIONALE (LEGGE 151/81. L.R.N.13 DEL 19.3.82). 562010 INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DI IMPRESE ESERCENTI COLLEGAMENTI AEREI DI INTERESSE REGIONALE. (L.R. 4/5/85 N.24).
- 562011 SPESE PER L'APROVVIGGIONAMENTO IDRICO DELLE ISOLE TREMITI. ART. L.549/95. 781035 SPESE E/O TRASFERIMENTI AI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO CASE DI RIPOSO EX ONPI DI BARI E S. VITO DEI NORMANNI, COMUNITA' EDUCATIVA EX ENAOLI DI CASTELLANETA E
- CENTRO EDUCATIVO EX G.I. DI GALLIPOLI. (LEGGE N.641/78, LEGGE N.764/75 E L.R. N.37/94).
 781036 TRASFERIMENTI CORRENTI AL COMUNE DI FOGGIA PER SPESE GESTIONE COMUNITA' EDUCATIVA EX ENAOLI - D.P.R. N.616/1977
- 782010 SPESE DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO DEI PROFUGHI DI BARI (L.R. 28/79).
- 916010 INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ISEF FOGGIA (L.R. 42/80 ART. 20- 4 COMMA).
- 941030 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI: CONSULTA E COMITATO EMIGRAZIONE. L.R. 65/79, IMMIGRAZIONE L.R. 29/90, COOPERAZIONE L.R. 23/88.
- 953035 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA
- TRA UOMO E DONNA IN MATERIA DI LAVORO. L.R. 16/90. 961017 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AL C.R.F.P. "G. PASTORE" DI BARI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO NON COFINANZIATE DALLA CEE E DALLO STATO. L.R. 54/78 (ANNO CORRENTE E RETRO).
- TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ONERI NON 961021 RICONOSCIBILI DALLA U.E. E/O DALLO STATO RELATIVI AD ATTIVITA' FOEMATIVE IVI COMPRESE QUELLE DESTINATE AD UTENZE PARTICOLARI, L.R. 54/78.

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI

3440 SPESE CONDOMINIALI E DI PULIZIA, ACQUA, LUCE ECC. PER I LOCALI ADIBITI A UFFICI

3450 SPESA PER LA RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO DI CESSAZIONE DI RAPPORTI CONTRATTUALI

3460 SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI MOBILI SUPPELLETTILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI REGIONALI.

3470 SPESE PER TRASLOCHI E FACCHINAGGIO.

3480 ASSICURAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI CONTRO DANNI, INCENDI E FURTI.

3490 SERVIZIO DI VIGILANZA, CUSTODIA, ECC. BEGLI UFFICI REGIONALI.

3500 SPESE PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE D'UFFICIO, PER FOTOCOPIATRICI E PER LESECUZIONE DI LAVORO IN SERVICE S.O.

3820 SPESE VARIE D'UFFICIO.

3540 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.

3542 SPESE LINEE TELEFONICHE SERVIZI MECCANOGRAFICI E INFORMATICI

3560 SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI E ASSOCIAZIONE ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E ALLA GAZZETTA UFFICIALE.

3600 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DELL'ENTE REGIONE.

SPESE PER L'AUTOMAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, GESTIONALI E DI

3660 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI, CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI AL

PATRIMONIO REGIONALE A CURA SETTORE ECONOMATO.
IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE ADDIZIONALI CONTRIBUTI ED ONERI DIVERSI RELATIVI ALL'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO.

3680 SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE NON DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI COMPRESE SPESE DI GESTIONE AZIENDE REGIONALI.

3/80 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO RELATIVE SPESE FORZOSE. S.O.

3840 SGRAVI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE REGIONALI.

RIMBORSO DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ERRONEAMENTE RISCOSSI. S.O.

4101 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE. (DPR

11/72,DPR 616/77 E ART.4 CONVENZIONE 3250 DEL 3/5/90)
4120 SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRSI CON OPERAI A TEMPO INDETERMINATO IMPIEGATI DIRETTAMENTE PER I LAVORI FORESTALI (L.R. 22/82).

4310 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AGLI EE.P.T. ED ALLE AA.AA.C.S.T. DI PUGLIA DI PROSSIMA TRASFORMAZIONE IN AA.P.T. (L.R. 23/96) PER SPESE FUNZIONALI ED OPERATIVE

4910 TRASFERIMENTI AGLI E.D.I.S.U. PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. L.R. 12/88.

4920 TRASFERIMENTO DI PARTE CORRENTE ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI FOGGIA - DPR 616/77. CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI PER PROGRAMMI DI ATTIVITA' L.R.N.56/79.

4960 SPESE GESTIONE OSSERVATORIO FAUNISTICO E CENTRO RECUPERO RAPACI.

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI

- 3022 SPESE PER MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO A FAVORE DEI DIPENDENTI. S.O.
- FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ART. 31 LETT. A), B), C), D), E) DEL CCNL. 3023 1994 - 1997
- STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO E 3029 NON DI RUOLO (CC.CC.NN.LL.).
- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A CARICO ENTE.
- SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI.S.O. 3035
- SERVIZIO MENSA DIPENDENTI REGIONALI ART. 28 L.R. 26/84
- 3054 INTERESSI, RIVALUTAZIONE, SPESE LEGALI E PROCEDIMENTALI E RELATIVI ACCESSORI DI LEGGI DOVUTI A SEGUITO DI ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI.
- 3060 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI LL.RR.18 E 23/74 , 42 DEL
- 17/7/79-L.R.N. 16/80,22/81 E 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
 3070 INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE 1990 L.R. 15.5.1980, N. 44, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ONERI PREGRESSI.
- EQUO INDENNIZZO D.P.R.315/57 N.686 ART.51 L.R. 13/68 ART. 55 3110
- 3130 ONERI PER PATROCINIO LEGALE
- 3170 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (ART.78 LEGGE 30 **DICEMBRE 1991, N.413)**
- SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI. 3180
- 3280 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI FINE SERVIZIO, DI BUONUSCITA, DI ANZIANITA' ED ALTRE ANALOGHE AL PERSONALE REGIONALE COLLOCATO A RIPOSO E/O LORO SUPERSTITI.(L.R. 13/12/83 N.22).
- 3300 RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI. (PERSONALE IN ASPETTATIVA EX LEGEN 🗆 142/90) ANNO
- 3320 RIMBORSO AGLI ENTI DI APPARTENENZA DELLE SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI - ANNI REGRESSI-
- 3365 C.C.N.L. 1994/97 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE. ART.
- 37 E SEGUENTI 1º BIENNIO ART. 3 E SEGUENTI 2º BIENNIO.
 3380 SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LA RAPPRESENTANZA REGIONALE E PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLA REGIONE.
- 3400 FITTO DI LOCALI.
- 3405 FITTO LOCALI CONTENZIOSO PREGRESSO.
- 3420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPIETA' REGIONALE E/O CONDOTTI IN LOCAZIONE
- RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, IMMOBILIARE, 3430 INTERVENTI SUL PATRIMONIO MANUTENZIONE, NONCHE' ADEGUAMENTO A NORMATIVE VIGENTI.

ELENCO CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE OBBLIGATORIE E INDEROGABILI.

- 1020 SPESE PER INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI STESSI. L.R. N.4/72, N.27/74, 23/75. 15/76. 22/77. 33/78 E 50/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
- 1060 SPESE VARIE D'UFFICIO. LEGGE 6.12.1973, N. 853.
- 1080 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE. LEGGE 6/12/73 N. 853. S.O.
- 1100 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI L.R. N.11 DEL 5/9/72; N26 DEL 17/8/74; L.R.N.45 DEL 28/5/75 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
- 1120 COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E DA PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE; SPESE PER INIZIATIVE POPOLARI LR. N.14 DEL 4/7/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
- 1200 ASSEGNI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA REG.LE. L.R. N 4 DEL 25/2/72; N.14 DEL 14/1/72; N.27 DEL 17/8/74; N.23 DEL 14/4/75; N.15 DEL 23/6/76; N.50 DEL 7/8/79 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
- 1220 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE E AGLI ASSESSORI PER L'ESERCIZIO DEL LORO MANDATO. L.R. 7.8.1979, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
- 1278 SPESE PER AVVISI DI GARA, INFORMAZIONE AI CITTADINI, PUBBLICITA' E CONCORSI.
- 1280 SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL BOLLETTINO
- 1300 SPESE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, PENALITA' ED ACCESSORI PER L'ESERCIZIO CORRENTE.
- 1312 SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE A LITI, ARBITRAGGI RIFERITE A PRECEDENTI ESERCIZI.
- 1318 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. QUOTA INTERESSI.
- 1316 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. QUOTA RIVALUTAZIONE.
- 1317 ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI.
- 1360 SPESE PER CONSULENZE E PER GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO L.R. 12.8.1981, N. 45.
- 1720 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI. QUOTA PARTE.
- 2020 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA: DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DI SPESE AI COMPONENTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE LI RE N. 20/74 E.N. 27/75 N. 15/79
- COMPONENTI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE -LLRR N.29/74 E N.27/75.N. 15/78
 2040 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E SUE DIRAMAZIONI; LL.RR.12/72 5/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
- 3020 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO, (L.R.18.74 ED ONERI RIVENIENTI DALL'APPLICAZIONE ART.4DELLA L.R. 23/74, L.R. 16/80, L.R. 22/81 E L.R. 26/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. SPESE PER INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA. S.O.
- 3021 RETRIBUZIONI AL PERSONALE REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DELLA L.R. 21/94.